



LICEO GINNASIO STATALE "G. d'Annunzio"

Distretto Scolastico n° 12 Via Venezia,41 – 65121 PESCARA - Codice Scuola PEPC010009 – Fax : 085-298198

Tel. 085-4210351 - Segreteria C.F. 80005590684 E-MAIL : pepc010009@istruzione.it

Internet : www.liceoclassicoda.pe.it

Prot. n° 3683/C27

Pescara, 05.09.2014

Domande & Risposte sulle entrate posticipate e le uscite anticipate e le giustificazioni



Cosa si intende per ritardo ?

Considerando che l'ingresso in aula avviene regolarmente alle ore 8,20, eccezionalmente si può accettare l'ingresso in ritardo cioè non oltre i dieci minuti dal suono della campanella. Nel caso più comune, entro le ore 08.30, si tratta di un ritardo sanabile direttamente in classe, con il professore della prima ora. Nel caso la classe entri alla seconda ora, il limite massimo è da intendersi sempre non oltre i dieci minuti dal suono della campanella.

Cosa deve fare l'alunno in ritardo ?

Può accedere direttamente in classe, chiedendo al docente della prima ora l'autorizzazione ad entrare. Il docente deve annotare sul registro di classe il ritardo dell'alunno e comunque l'alunno non dovrà produrre alcuna giustificazione. Eccezionalmente (es. in caso di ripetuti ritardi, di comportamento scorretto, lezione già iniziata ecc.) il docente può non ammettere l'alunno, che in tal caso deve entrare alla seconda ora .

Cosa deve fare l'alunno maggiorenne in ritardo se il docente non lo ammette ?

L'alunno maggiorenne in ritardo e non ammesso può lasciare l'Istituto e rientrare prima dell'inizio della seconda ora, presentandosi al docente di classe, con la giustificazione sul libretto personale. In questo caso il ritardo diventa entrata posticipata con assenza alla prima ora.

Cosa deve fare l'alunno maggiorenne in ritardo se il docente non lo ammette ed è sprovvisto di libretto o ha superato il numero di ingressi posticipati previsti ?

Deve lasciare l'Istituto ed il giorno successivo presentare regolare giustificazione di assenza.

Cosa deve fare l'alunno minorenni in ritardo se il docente non lo ammette ?

L'alunno minorenni in ritardo e non ammesso alla prima ora **non può lasciare l'Istituto** e deve presentarsi, all'inizio della seconda ora, al docente presente in classe. Se è sprovvisto della giustificazione, deve produrla il giorno successivo al docente della prima ora di lezione. Il ritardo diventa entrata posticipata con assenza alla prima ora.

Quanti ritardi e/o uscite anticipate sono ammesse durante l'anno scolastico?

Durante l'anno scolastico ciascun alunno può fare un massimo di n° 4 entrate/uscite non in orario (comprese eventuali ritardi) al mese. Non si conteggiano tutte le uscite/entrate non in orario, dovute a ritardo di mezzi di trasporto oppure a motivi di salute. Tale limite resta comunque valido anche se a prelevare l'alunno sono i genitori.

In tale ultimo caso, ovviamente, l'alunno lascia l'istituto, ma si tiene conto del superamento del limite nell'assegnazione del voto di condotta.

A tale proposito si invitano i docenti coordinatori a controllare attentamente, sul registro di classe, la situazione di ciascun alunno e ad annotare i casi di esaurimento del numero consentito.

Cosa deve fare l'alunno quando il ritardo è dovuto ai mezzi di trasporto pubblici?

Se il ritardo è dovuto a mezzi di trasporto pubblici (autobus e treni) l'alunno deve presentarsi al docente presente in classe che annoterà tale ritardo sul registro, riservandosi di comunicarlo in segreteria, tramite i collaboratori scolastici, per un eventuale controllo.

Cosa deve fare l'alunno quando il ritardo è dovuto visite o esami medici ?

Se il ritardo è dovuto a visite o esami medici, l'alunno deve presentare al docente di classe una opportuna certificazione che verrà poi consegnata, tramite il collaboratore scolastico del piano e in busta chiusa, all'ufficio di segreteria.

Cosa deve fare l'alunno che entra alla seconda o terza ora ?

L'alunno che entra alla seconda ora (assenza della prima ora) o eccezionalmente alla terza ora (assenza della prima e seconda ora) deve presentarsi al docente di classe con la giustificazione. Il docente annoterà tale ingresso posticipato sul registro.

Cosa accade all'alunno che entra alla seconda se è sprovvisto di giustificazione ?

Viene ammesso in attesa di giustificazione che dovrà presentare

inderogabilmente il giorno successivo.

E' possibile l'entrata posticipata oltre le due ore di lezione ?

No, è vietato esplicitamente . In tale evenienza gli alunni maggiorenni non saranno ammessi alle lezioni e dovranno lasciare l'Istituto. Gli alunni minorenni non saranno ammessi alle lezioni e saranno trattenuti in idoneo locale fino al termine delle lezioni, a meno che i genitori, informati, non li prelevino.

Cosa accade all'alunno se, dopo un ingresso posticipato non giustificato, non presenta il giorno successivo la giustificazione ?

L'alunno maggiorenne sprovvisto, il giorno successivo, di giustificazione, non è ammesso alle lezioni e dovrà lasciare l'Istituto. L'alunno minorenni non sarà ammesso alle lezioni e verrà trattenuto in idoneo locale fino al termine delle lezioni a meno che, i genitori, non si presentino a giustificare ovvero a prelevarlo. La sanzione durerà fino al momento della regolarizzazione della giustificazione.

Per quante ore è possibile chiedere l'uscita anticipata ?

L'uscita anticipata non può superare le due ore. Solo in caso di visite o esami medici tale limite può essere superato, ma l'alunno dovrà produrre idonea certificazione (che verrà poi consegnata, tramite il collaboratore scolastico del piano e in busta chiusa, all'ufficio di segreteria). Parimenti tale limite può essere superato in caso di sopravvenuta indisposizione ovvero per gravi ed indifferibili motivi di famiglia.

Quando presentare la richiesta di uscita anticipata ?

La richiesta di uscita anticipata deve essere presentata al docente di classe che l'annota sul registro, di norma il giorno antecedente quello per cui si richiede. In caso di impossibilità deve essere presentata il giorno medesimo. Solo in caso di sopravvenuta indisposizione o gravi motivi di famiglia, la richiesta può essere presentata in qualsiasi momento.

E' possibile per l'alunno minorenni uscire da solo ?

L'alunno minorenni può uscire da solo se:

- 1)- Ricorrono gravi motivi familiari che impediscono la presenza di uno dei genitori o di persona di fiducia all'uopo delegata. Tali motivi dovranno essere comunicati tempestivamente al Dirigente scolastico.
- 2)- La famiglia risiede in località particolarmente lontana dalla sede dell'Istituto e sia oggettivamente impossibile, in particolare per assenza di collegamenti pubblici, per uno dei genitori presentarsi a scuola per prelevare l'alunno.
- 3)- Presenta la richiesta debitamente compilata e firmata da uno dei genitori.
- 4)- I genitori hanno confermato nel caso di cui al punto 2) e 3), per telefono o fax, l'autorizzazione all'uscita dell'alunno da solo

E' possibile per l'alunno minorenni uscire da solo in caso di indisposizione ?

No, in nessun caso l'alunno minorenni che dichiara di essere indisposto potrà uscire senza la presenza di un genitore o di persona dagli stessi autorizzata a prelevarlo.

E' possibile che il genitore deleghi una persona di fiducia al ritiro dell'alunno minorenni?

Sì, è possibile. Il genitore può delegare un familiare o una persona di fiducia al prelievo, per uscita anticipata, di un alunno minorenni apponendo nella richiesta sul libretto delle giustificazioni.

Un fratello maggiorenne, con firma depositata sul libretto, può prelevare un alunno minorenni ?

Sì, in quanto la firma apposta, su consenso dei genitori, autorizza il fratello, o altro familiare sempre maggiorenne, a compiere tutte le formalità previste (giustificazioni di assenze, firme di presa visione, prelievo alunno etc.).

E' possibile per l'alunno maggiorenne uscire da solo in caso di indisposizione ?

L'alunno maggiorenne che presenti una indisposizione lieve e che dichiara esplicitamente di voler uscire da solo, assumendosi ogni responsabilità, non può essere trattenuto in Istituto contro la sua volontà. Anche in tal caso è importante comunicare la situazione alla famiglia dell'alunno, telefonicamente..

E' possibile per l'alunno maggiorenne uscire anche se si è superato il numero massimo di entrate ed uscite previsto dal Regolamento d'Istituto?

L'alunno maggiorenne che dichiari esplicitamente di voler uscire, pur avendo superato il numero massimo di entrate ed uscite previsto, assumendosi ogni responsabilità, non può essere trattenuto in Istituto contro la sua volontà. L'uscita verrà considerata non giustificata e del fatto ne verrà fatta menzione sul registro di classe ai fini disciplinari.

E' possibile per l'alunno minorenni uscire anche se si è superato il numero massimo di entrate ed uscite previsto dal Regolamento d'Istituto?

L'alunno minorenni, prelevato dai genitori che dichiarino esplicitamente di volerlo far uscire, pur avendo superato il numero massimo di entrate ed uscite previsto, assumendosi loro ogni responsabilità, potrà uscire ma l'uscita verrà considerata non giustificata e del fatto ne verrà fatta menzione sul registro di classe ai fini disciplinari.

A chi presentare la giustificazione di assenza da uno a cinque giorni?

Al docente della prima ora, senza attendere che tale giustificazione sia richiesta esplicitamente.

Che fare se si è sprovvisti di giustificazione ?

Si deve presentarla, inderogabilmente, il giorno successivo, al docente della prima ora.

Che fare se si è sprovvisti di giustificazione anche il giorno successivo?

L'alunno si deve presentare al Collaboratore del Dirigente scolastico che, valutate le circostanze, potrà ammettere l'alunno alle lezioni, consegnandoli il biglietto di autorizzazione. Qualora egli ritenga inconsistenti le giustificazioni addotte, o in caso di reiterati ritardi nelle giustificazioni, non ammetterà l'alunno alle lezioni. In tal caso l'alunno maggiorenne dovrà lasciare l'Istituto, mentre l'alunno minorenni sarà trattenuto in idoneo locale fino al termine delle lezioni a meno che, i genitori, non si presentino a giustificare ovvero a prelevare. La sanzione durerà fino al momento della regolarizzazione della giustificazione.

Come si computano i giorni di assenza per i quali è necessario il certificato medico ?

Qualora l'assenza per motivi di salute superi i cinque giorni, compresi eventuali giorni di festività annessi, deve essere giustificata con certificato medico.

L'assenza il giorno precedente o successivo alle vacanze di Natale o Pasqua necessita di certificato medico ?

Sì, se l'assenza è per motivi di salute , in quanto il giorno, o i giorni, di assenza si assommano a quelli delle festività.

L'assenza nell'ultimo o negli ultimi giorni di lezione, prima delle vacanze estive, necessita di giustificazione con certificato medico ?

No, in quanto le lezioni terminano e viene meno il motivo di precauzione.

E' possibile assentarsi per più di cinque giorni, ovvero i giorni precedenti o successivi alle vacanze di Natale e Pasqua senza dover presentare certificato medico ?

Sì, purché l'assenza non sia per motivi di salute.

A chi deve essere presentata la giustificazione con certificato medico ?

La giustificazione con certificato medico deve essere presentata, prima dell'inizio delle lezioni, al docente di classe della prima ora che trascriverà sul registro l'avvenuta giustificazione e che poi consegnerà il certificato, tramite il collaboratore scolastico del piano e in busta chiusa, all'ufficio di segreteria.

Che fare se si è sprovvisti di certificato medico per le assenze per le quali è previsto ?

L'alunno maggiorenne non sarà ammesso alle lezioni e dovrà lasciare l'Istituto, l'alunno minorenni sarà trattenuto in idoneo locale fino al termine delle lezioni a meno che, i genitori, non si presentino con il certificato, ovvero vengano a prelevarlo.

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Donatella D'Amico)